

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	173
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.	
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173

SEDE CONSULTIVA;

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». S. 3179, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	174
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. S. 3249 Governo (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	175
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	178

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PEPE, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 16 aprile 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali i deputati Chiara Braga e Lido Scarpetti, in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Ivano Miglioli e Lino Duilio, entrambi dimissionari.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Isidoro GOTTARDO (PdL) e Luciano PIZZETTI (PD), nonché i senatori Gianvittore VAC-

CARI (LNP) e Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ».

S. 3179, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Giuseppe SCALERA, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera in data 8 febbraio 2012. Rileva che l'articolo 1, comma 1 prevede che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine dell'attività del commissario liquidatore e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgi-

mento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » vengano destinate all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti indicati nell'allegato 1 della legge n. 285 del 2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». Ai fini dell'attuazione del comma 1, evidenzia, il comma 2 dispone che la Fondazione individui, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono ubicati gli impianti, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è affidata quale stazione appaltante, sotto la sua responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla legge regionale n. 19 del 2007. Osserva che il comma 3 stabilisce che dal disegno di legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riferisce che l'articolo 2 novella l'articolo 2 della legge finanziaria 2008, sostituendo, ai commi 272, 273 e 274, la Federazione ciclistica italiana all'Associazione Ciclismo di Marca. Inoltre, rileva, modifica il comma 273, prevedendo che il 95 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 sia destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso. Precisa che ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito accordo di programma quadro con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**S. 3249 Governo.**

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, in ordine ai profili di competenza della Commissione segnala che l'articolo 1 enuncia, al comma 1, le finalità generali del provvedimento, tra cui la valorizzazione dell'apprendistato, la revisione dell'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione in materia di lavoro. Riferisce che l'articolo 3, comma 2, concerne l'istituto della somministrazione di lavoro: si sopprime un'esclusione del principio secondo il quale, per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di lavoro non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Osserva che tale esclusione concerne, nella disciplina vigente, i contratti di somministrazione conclusi nell'ambito di specifici programmi di formazione professionale, erogati, in favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con regioni, province ed enti locali, in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità e a condizione che il contratto tra l'agenzia di somministrazione ed il lavoratore sia di durata non inferiore a sei mesi. Precisa che l'articolo 5 modifica la disciplina del contratto di apprendistato: si richiede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali preveda una durata minima del

rapporto di apprendistato, non inferiore a sei mesi. Evidenzia che l'articolo 12 reca una delega al Governo per l'individuazione di principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, secondo i principi e criteri direttivi posti dalle lettere da *a)* a *d)* del comma 1. Chiarisce che la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 13-28 gennaio 2005, ha affermato la competenza legislativa delle regioni in materia di tirocini. Rileva che le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 59 fissano alcuni livelli minimi delle offerte e delle prestazioni che devono essere svolte dai servizi regionali per l'impiego nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione o di inoccupazione costituisca requisito. Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 60 prevede che, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, sia definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego. Si sofferma sul comma 1 dell'articolo 64, che sopprime l'esenzione dai cosiddetti *tickets* in materia sanitaria in favore dei disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro. Fa notare che la partecipazione alla spesa sanitaria in oggetto riguarda il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche e che le norme in esame non riguardano i *tickets* sui medicinali e le relative esenzioni, introdotti e disciplinati dalle singole regioni. Evidenzia che l'articolo 65 amplia l'oggetto della disciplina di delega già conferita al Governo in materia di servizi per l'impiego, estendendone l'ambito alle politiche attive e definendo, in merito, principi e criteri direttivi. Sottolinea che l'articolo 66 definisce l'apprendimento permanente e ne individua le finalità: si prevede, in particolare, che le linee di azione relative all'apprendimento permanente siano definite a livello nazio-

nale, di concerto con le regioni e le autonomie locali, e che esse debbano condurre al riconoscimento del patrimonio culturale e professionale delle persone. Osserva che l'articolo 67 prevede la definizione, in materia di apprendimento permanente, di linee guida per la costruzione in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del *welfare*,

invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (S. 3179, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 3179, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera in data 8 febbraio 2012, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006”»;

considerato che il contenuto del provvedimento appare ascrivibile alla materia dell’ordinamento sportivo, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera fra le materie di legislazione concorrente e preso atto che con sentenza n. 424 del 2004 la Corte costituzionale,

evidenziando che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell’ordinamento sportivo, ha sancito che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare che i profili afferenti alla programmazione, organizzazione e valorizzazione dei siti dei Giochi olimpici invernali siano riservati alla competenza regionale e degli enti locali interessati.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (S. 3249 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 3249 Governo, in corso di esame presso la 11^a Commissione del Senato, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

valutato il contenuto del provvedimento, con cui si intende perseguire l'obiettivo di favorire la realizzazione di un mercato del lavoro dinamico e flessibile, volto a contribuire alla crescita economica ed alla creazione di occupazione;

considerato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione, e precisato che la giurisprudenza costituzionale riconduce all'ambito di competenza « ordinamento civile » il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;

rilevato quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i

principi fissati dalla legge statale ispirati all'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata in ordine alla definizione delle modalità applicative della disciplina di cui al Capo VI del disegno di legge in materia di servizi per l'impiego;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento delle autonomie regionali nell'attuazione del disegno di legge in materia di ammortizzatori sociali, incentivi e politiche di sostegno al lavoro, nonché in materia di apprendistato ed in relazione al sistema permanente di monitoraggio e valutazione del lavoro;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i profili in materia di incentivi all'occupazione, di attuazione del diritto al lavoro dei disabili, servizi per l'impiego, tirocini formativi e di orientamento e apprendimento permanente possano essere integrati da ulteriori specifiche previsioni recate dalla competente legislazione regionale.